



Al Ministro della Transizione Ecologica

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 25, comma 5, e l'articolo 26, comma 6, quest'ultimo nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto n. 134 del 20 maggio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali recante giudizio favorevole di compatibilità ambientale, subordinato al rispetto di condizioni ambientali, per il progetto "Autostrada A11 Firenze-Pisa nord ampliamento alla terza corsia tratto Firenze-Pistoia" presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 21 giugno 2016;

VISTO il provvedimento direttoriale prot. DVA-17407 del 24 luglio 2013, reso sulla base del parere n. 1280 del 28 giugno 2013 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui è stato approvato, nel rispetto di specifiche condizioni ambientali il Piano di Utilizzo, ai sensi del D.M. 161/2012, disponendo che *"la durata di validità del Piano di Utilizzo è di 40 mesi dall'inizio dei lavori, che deve avvenire entro due anni dall'emanazione del decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto Autostrada A11 Firenze-Pisa nord tratto Firenze-Pistoia"*;

VISTA la nota prot. DVA-16637 del 18 luglio 2018, con cui, a seguito della richiesta di proroga al 31 gennaio 2020 del termine previsto per l'avvio dei lavori, di cui al sopra citato provvedimento direttoriale prot. DVA-17407 del 24 luglio 2013, avanzata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota prot. ASPI/14714 del 4 luglio 2018, acquisita al prot. DVA-15492 del 5 luglio 2018, la ex Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha accolto la richiesta di proroga nei termini richiesti dalla Società proponente;

VISTA la nota prot. MATTM-1515 del 11 gennaio 2021 con cui a seguito della richiesta di ulteriore proroga al 31 gennaio 2022 del termine previsto per l'avvio dei lavori di cui al sopra citato provvedimento direttoriale prot. DVA-17407 del 24 luglio 2013, avanzata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con nota prot. ASPI/21090 del 23 dicembre 2020, acquisita al prot. MATTM-109878 del 29 dicembre 2020, la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha accolto la richiesta di proroga nei termini richiesti dalla Società proponente;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. DVA-DEC-316 del 7 novembre 2017, reso sulla base del parere n. 2532 del 27 ottobre 2017 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con cui è stata determinata l'ottemperanza alle condizioni ambientali lett. A) nn. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.3, 1.4.1 e 1.4.2 di cui al sopra richiamato decreto di compatibilità ambientale D.M. 134 del 20 maggio 2016;

VISTA l'istanza presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota prot. ASPI/8635 del 14 maggio 2021, acquisita al prot. MATTM-52115 del 17 maggio 2021, per la concessione di una proroga di 5 anni del termine di validità del sopra citato decreto di compatibilità ambientale D.M. 134 del 20 maggio 2016;

CONSIDERATO che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con la sopra citata nota del 14 maggio 2021 ha dichiarato che la richiesta di proroga si fonda su *"[...] l'attuale stato dell'iter approvativo del Progetto Esecutivo, tuttora in corso di approvazione presso il Concedente Ministero delle Infrastrutture [...] dei tempi necessari a consentire la conclusione dell'iter approvativo e l'affidamento dei lavori, stimati pari ad un anno, e dei tempi di esecuzione dell'intervento pari a quattro anni come da cronoprogramma lavori"*;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza;

VISTA la nota prot. MATTM-57288 del 28 maggio 2021 con cui è stata avviata l'istruttoria tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

ACQUISITO il parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 119 del 25 giugno 2021, assunto al prot. MATTM-70679 del 1 luglio 2021, con cui ha ritenuto che *"dalla Relazione di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale presentata a corredo dell'istanza emerge che l'intervento in esame non ha subito variazioni rispetto a quanto oggetto del Decreto V.I.A. [...] e dall'analisi degli elementi sopra indicati non emergono apprezzabili e sostanziali variazioni delle condizioni ambientali; restano ferme tutte le richieste di approfondimenti ai diversi livelli progettuali richieste col ricordato D.M. 134/2016 del 20 maggio 2016"*;

ACQUISITO il parere positivo del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25047 del 21 luglio 2021, assunto al prot. MATTM-79656 del 21 luglio 2021, con cui *"questa Direzione Generale, esaminati gli atti ed in conformità con il parere espresso dalla Soprintendenza competente, dichiara che nulla osta alla concessione della proroga di 5 anni del termine di validità del decreto di compatibilità ambientale di cui al D.M. n. 134/2016 [...] ferme restando le prescrizioni di cui al predetto decreto di compatibilità ambientale e quelle impartite con le sopra richiamate note prot. n. 26243 del 19/09/2017 e prot. n. 27202 del 12/10/2018 (allegate)"*;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere positivo della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 119 del 25 giugno 2021, costituito da n. 21 pagine;
- b) parere positivo del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot.79656 del 21 luglio 2021, costituito da n. 2 pagine con n. 2 allegati;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per poter accogliere l'istanza di proroga del termine di validità del citato D.M. 134 del 20 maggio 2016;

DECRETA

Art. 1

(Proroga del termine)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, il termine entro cui realizzare l'opera di cui al D.M. 134 del 20 maggio 2016 di compatibilità ambientale del progetto "Autostrada A11 Firenze-Pisa nord ampliamento alla terza corsia tratto Firenze-Pistoia" presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 21 giugno 2016, è prorogato al 21 giugno 2026, ferma restando la necessità che siano ottemperate tutte le condizioni ambientali di cui al citato decreto D.M. 134 del 20 maggio 2016 e le condizioni ambientali dettate dal Ministero della cultura di cui alla nota della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 25047 del 21 luglio 2021.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto ministeriale D.M. 134 del 20 maggio 2016.
3. Restano ferme le responsabilità del Proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto è notificato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero della Cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Regione Toscana che ne cura la trasmissione alle altre Amministrazioni o organismi eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto di cui all'articolo 2, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

**IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Roberto Cingolani

**IL MINISTRO
DELLA CULTURA**

Dario Franceschini